



**CITTÀ di SAVONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'  
DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 47 DEL 20 DICEMBRE 2018***

## **INDICE**

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
TITOLO I - ACCONCIATORE		pag. 3
Art. 2	Definizione	pag. 3
Art. 3	Esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 4	Requisito professionale per l'esercizio dell'attività	pag. 4
Art. 5	Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali	pag. 4
Art. 6	Modalità di svolgimento dell'attività	pag. 5
TITOLO II - ESTETISTA		pag. 6
Art. 7	Definizioni	pag. 6
Art. 8	Esercizio dell'attività	pag. 6
Art. 9	Requisiti per l'esercizio dell'attività	pag. 6
Art. 10	Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali	pag. 7
Art. 11	Modalità di svolgimento dell'attività	pag. 8
TITOLO III – PROCEDIMENTI ACCONCIATORI E ESTETISTI		pag. 9
Art. 12	Apertura, trasferimento di sede e modifiche	pag. 9
Art. 13	Trasferimenti di titolarità	pag. 9
Art. 14	Cessazione attività	pag. 10
Art. 15	Sospensione temporanea dell'attività	pag. 10
Art. 16	Oneri e tariffe	pag. 10
Art. 17	Centri di abbronzatura – Solarium e Centri di onicoricostruzione – onicotecnico – Centro massaggi	pag. 10
Art. 18	Centri di tatuaggio – piercing – trucco permanente	pag. 11
Art. 19	Affido di cabina/poltrona	pag. 11
Art. 20	Sanzioni	pag. 13
Art. 21	Diffide, sospensioni, revoche e decadenze	pag. 14
Art. 22	Rinvio ad altre norme	pag. 15
Art. 23	Norme finali	pag. 15

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetica, con riferimento:

- per le attività di acconciatore alla legge 174/2005, all'art. 10 della Legge 40/2007, alla legge regionale n. 23/2009 e all'art. 77 del D.Lgs. 59/2012;
- per le attività di estetista alla legge 1/1990, alla legge regionale 3/2003 (art.24/art.34), all'art. 10 della Legge 40/2007 e all'art. 78 del D.Lgs. 59/2012;

## **TITOLO 1° - ACCONCIATORE**

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare.

L'attività di acconciatore consente di svolgere le seguenti prestazioni indifferentemente su persone di ambo i sessi: lavaggio, taglio di capelli e allungamento tipo “extention”, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche e altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello.

### **Articolo 3**

#### **Esercizio dell'attività**

Il presente Regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, sia in luogo privato che pubblico. L'attività può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata e altre forme di impedimento o necessità del cliente.

E' ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate apposite convenzioni.

E' altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante con o senza utilizzo di posteggio.

Gli acconciatori possono altresì svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitato alla sola limatura e laccatura di unghie senza l'utilizzo di altri strumenti o metodologie.

Le imprese esercenti attività di acconciatore possono utilizzare prodotti cosmetici, così come definiti dalla Legge 713/1986. Alle Imprese che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri prodotti, comunque inerenti i trattamenti ed i servizi effettuati, non si applicano le disposizioni vigenti per la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare.

Per la vendita di altri prodotti non inerenti i trattamenti ed i servizi propri dell'attività di acconciatore, l'impresa deve rispettare le norme previste in materia di commercio.

## **Articolo 4**

### **Requisito professionale per l'esercizio dell'attività**

L'attività di acconciatore può essere svolta in forma di impresa individuale o di impresa societaria. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 174/2005, nelle modalità di cui all'art. 4 della Legge Regione Liguria 23/2009 e secondo gli standard formativi ed i contenuti del corso di formazione abilitante approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 1184 del 30/09/2011.

L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare dell'attività o da altra persona nominata “Responsabile tecnico”;
- nel caso di impresa societaria, da un socio o da altra persona designata quale “Responsabile tecnico”;

La stessa Ditta, sia impresa individuale che costituita in forma societaria, può essere titolare di più esercizi, a condizione che per ciascun esercizio venga nominato un “Responsabile tecnico” ad hoc.

Il “Responsabile tecnico” deve essere fisicamente presente durante l'orario di apertura al pubblico e di lavoro; è responsabile dei procedimenti tecnici; può essere sostituito o affiancato da altra persona in possesso dell'abilitazione Professionale previa comunicazione al competente Servizio Comunale.

Oltre al “Responsabile tecnico”, tutti gli addetti alle attività di acconciatore che svolgano le mansioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento devono essere in possesso della qualifica professionale.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente:

- all'attività di estetista, fermo restando il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività;
- al commercio o ad altra forma di attività, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti per ciascuna.

## **Articolo 5**

### **Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali**

I locali sede delle attività di acconciatore devono essere conformi alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica e sicurezza.

Inoltre:

- I locali devono essere sempre ben puliti e ben areati, a mezzo di porte, finestre o a mezzo di vasistas o altri idonei dispositivi di ventilazione. La porta esterna di accesso ed eventuali altre aperture con l'esterno dovranno essere munite, durante la stagione estiva, di mezzi idonei alla protezione da insetti;
- nei locali di lavoro e nei servizi igienici, i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso e liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile. Le pareti, sino ad una altezza di m. 1,50 dalla superficie di calpestio, devono essere rivestite in materiale lavabile, di facile pulizia e disinfettabile;
- la superficie minima dell'esercizio non deve essere inferiore a mq. 25;
- le postazioni di lavoro devono essere ad una distanza non inferiore a m.1,5, calcolata tra gli assi dei sedili. Le sedute devono essere di materiale lavabile.
- i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, ottenuta mediante allacciamento al pubblico acquedotto, devono essere dotati di almeno un lavabo ogni tre

- postazioni di lavoro, con sifone e scarico ad esclusivo uso dell'esercizio;
- la dotazione di servizi igienici è obbligatoria. Ogni servizio igienico deve disporre di acqua calda e fredda con erogazione a comando non manuale, asciugamani monouso e distributore di sapone. I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sull'igiene del lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.s.mm.ii.
- Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere certificati conformi alle norme vigenti.

## **Articolo 6**

### **Modalità di svolgimento dell'attività**

Tutti gli esercizi di acconciatore devono essere dotati di:

- biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata integralmente per ogni cliente. La biancheria usata deve essere lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile deve essere privilegiato l'uso di biancheria monouso. La biancheria usata è collocata in contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili ;
- apposito armadio per riporre la biancheria pulita;
- recipienti per la raccolta dei rifiuti muniti di coperchio;
- un armadietto/valigetta contenente materiale di pronto soccorso.

E' vietato riutilizzare strumenti monouso.

Tutti gli strumenti riutilizzabili, prima di essere adoperati per un altro cliente, devono essere sottoposti a sterilizzazione con mezzi fisici (calore umido o secco), mediante l'utilizzo di apparecchiature di comprovata efficacia, rispettando i tempi e le temperature indicate dai protocolli e dai manuali d'uso. In alternativa, nelle situazioni in cui non sia possibile applicare la sterilizzazione, lo strumento dovrà essere sottoposto a “disinfezione ad alto livello” con disinfettanti chimici, rispettando le indicazioni di efficacia riportate sulla scheda tecnica. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applica la normativa vigente in materia.

I rasoi devono essere rigorosamente monouso e devono essere privilegiati i rasoi “usa e getta”; gli stessi, se costituiti da materiali riutilizzabili, devono essere sottoposti a sterilizzazione a calore umido o “disinfezione chimica ad alto livello”.

La superficie rasata, dopo la risciacquatura con acqua corrente, deve essere disinfettata con preparati dermocompatibili, certificati all'uso.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere conforme a quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Il personale che adoperi tinture e altri preparati deve fare uso di guanti e le postazioni di lavoro dedicate a tale attività dovranno essere opportunamente areate.

Il titolare e il personale devono curare l'igiene personale con particolare riguardo alle mani ed alle unghie ed è tenuto ad indossare apposito abbigliamento.

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee non devono essere servite negli esercizi di acconciatore.

Il titolare dell'esercizio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se si manifesta sulla pelle del personale addetto.

Tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle normative previste in materia di sicurezza ed igiene e devono essere dotati di apposita certificazione di conformità rilasciata dal produttore. La certificazione deve essere in lingua italiana.

Qualora il produttore non fornisca detta certificazione in lingua italiana, la stessa dovrà essere tradotta ufficialmente.

Coloro che intendono effettuare, a richiesta del cliente anche servizi a domicilio, devono essere muniti di apposita valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igienico sanitarie.

## **TITOLO 2° - ESTETISTA**

### **Articolo 7 Definizioni**

L'attività di Estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché l'applicazione di unghie. L'attività di estetica può essere esercitata:

- con tecniche manuali;
- con utilizzo di apparecchiature elettromagnetiche previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 1/1990;
- con applicazione di prodotti cosmetici di cui alla Legge 713/1986.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni con specifica finalità terapeutica, di carattere medico terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal T.U.L.L.S.S., approvato con R.d. 1265 del 27/7/1934 e successive modifiche ed integrazioni;

### **Articolo 8 Esercizio dell'attività**

Il presente Regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, sia in luogo privato che pubblico.

L'attività può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata e altre forme di impedimento o necessità del cliente. L'attività di estetica esercitata in alberghi, club, palestre, circoli privati, centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie e in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali, è assoggettata alla presentazione di SCIA. E' altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante con o senza utilizzo di posteggio.

Nei locali adibiti ad esercizio dell'attività possono essere venduti prodotti cosmetici in confezione originale, purché inerenti ai servizi offerti. E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali.

Per la vendita di altri prodotti non inerenti i trattamenti ed i servizi propri dell'attività di estetica, l'impresa deve rispettare le norme previste in materia di commercio.

### **Articolo 9 Requisiti per l'esercizio dell'attività**

L'attività di estetica può essere svolta in forma di impresa individuale o di impresa societaria.

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 1/1990 s.mm.ii.

La qualifica professionale deve essere posseduta:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare dell'attività o da altra persona nominata "Responsabile tecnico";
- nel caso di impresa societaria, da un socio o da altra persona designata quale "Responsabile tecnico".

La stessa Ditta, sia impresa individuale che costituita in forma societaria, può essere titolare di più esercizi, a condizione che per ciascun esercizio venga nominato un "Responsabile tecnico" ad hoc.

Il “Responsabile tecnico” deve essere fisicamente presente durante l'orario di apertura al pubblico e di lavoro; essi sono responsabili dei procedimenti tecnici; può essere sostituito o affiancato da altra persona in possesso dell'abilitazione professionale previa comunicazione al competente Servizio Comunale.

Oltre al “Responsabile tecnico”, tutti gli addetti alle attività di acconciatore che svolgano le mansioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento devono essere in possesso della qualifica professionale.

L'attività professionale di estetica può essere svolta unitamente:

- all'attività di acconciatore, fermo restando il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività;
- al commercio o ad altra forma di attività, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti per ciascuna.

## **Articolo 10**

### **Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali**

I locali sede delle attività di estetista devono essere conformi alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica e sicurezza.

Inoltre:

- I locali devono essere sempre ben puliti e ben areati, a mezzo di porte, finestre o a mezzo di vasistas o altri dispositivi di ventilazione ritenuti idonei dall'Azienda Sanitaria. La porta esterna di accesso ed eventuali altre aperture con l'esterno dovranno essere munite, durante la stagione estiva, di mezzi idonei alla protezione contro gli insetti;
- nei locali di lavoro e nei servizi igienici, i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso e liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile. Le pareti, sino ad una altezza di m. 1,50 dalla superficie di calpestio, devono essere rivestite in materiale lavabile, di facile pulizia e disinfettabile;
- la zona di lavoro può essere ripartita in cabine estetiche/box estetici purché dotati delle seguenti caratteristiche:
  - altezze nette interne dei singoli locali conformi alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio;
  - compartimentati da pareti costituite da materiali analoghi a quelli sopra indicati, di altezza adeguata, atta ad impedire l'introspezione e comunque non inferiore a m. 2;
  - essere aperti nella parte superiore e garantire uno spazio libero tra soffitto e pareti di almeno cm. 40;
  - ampiezza sufficiente atta ad ospitare cliente, operatore e a garantire un'agevole espletamento delle prestazioni estetiche. La superficie di ogni cabina non deve essere inferiore a mq.4;
  - le cabine/box devono essere mantenute sgombre da materiali ed oggetti non necessari all'attività che vi si svolge;
- per le cabine adibite a sauna e bagno turco, non si applicano le sopra indicate disposizioni in quanto trattasi di vere attrezzature in uso all'attività;
- la dotazione di servizi igienici è obbligatoria. Ogni servizio igienico deve disporre di acqua calda e fredda con erogazione a comando non manuale, asciugamani monouso e distributore di sapone. I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sull'igiene del lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.s.mm.ii.;
- gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere certificati conformi alle norme vigenti;

- il mobilio e l'arredamento devono essere conformi alla tipologia di attività svolta e comunque devono essere mantenuti in idonee condizioni di manutenzione e pulizia, tale da permettere una completa igiene giornaliera ed una periodica disinfezione. Tutte le sedute ed i lettini dovranno essere di materiale lavabile e conformi al tipo di attività svolto.

## **Articolo 11**

### **Modalità di svolgimento dell'attività**

Tutti gli esercizi di estetista devono essere dotati di:

- biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata integralmente per ogni cliente. La biancheria usata deve essere lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile deve essere privilegiato l'uso di biancheria monouso. La biancheria usata è collocata in contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili ;
- apposito armadio per riporre la biancheria pulita;
- recipienti per la raccolta dei rifiuti muniti di coperchio;
- un armadietto/valigetta contenente materiale di pronto soccorso.

E' vietato riutilizzare strumenti monouso.

Tutti gli strumenti riutilizzabili, prima di essere adoperati per un altro cliente, devono essere sottoposti a sterilizzazione con mezzi fisici (calore umido o secco), mediante l'utilizzo di apparecchiature di comprovata efficacia, rispettando i tempi e le temperature indicate dai protocolli e dai manuali d'uso. In alternativa, nelle situazioni in cui non sia possibile applicare la sterilizzazione, lo strumento dovrà essere sottoposto a "disinfezione ad alto livello" con disinfettanti chimici, rispettando le indicazioni di efficacia riportate sulla scheda tecnica. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applica la normativa vigente in materia.

Gli strumenti taglienti e gli aghi devono essere rigorosamente monouso e dopo l'utilizzo devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.

La superficie rasata, dopo la risciacquatura con acqua corrente, deve essere disinfettata con preparati dermocompatibili, certificati all'uso.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere conforme a quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Il titolare e il personale devono curare l'igiene personale con particolare riguardo alle mani ed alle unghie sono tenuti ad indossare apposito abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre perfettamente pulito.

Prima di iniziare ciascun servizio l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e utilizzare guanti monouso nell'espletamento di procedure che possono comportare contatto con sangue (es. pedicure, trucco permanente, manicure).

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non devono essere servite. Ai sensi del DGR n. 7197/97 deve essere affisso il seguente avviso pubblico:

#### **AVVISO A TUTELA DELLA SALUTE**

“SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI SIGNORI CLIENTI CHE INTENDANO SOTTOPORSI A TRATTAMENTI ESTETICI E CHE RISULTANO AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'ESTETISTA E DI CONSULTARE AL RIGUARDO IL PROPRIO MEDICO DI FIDUCIA”

Il titolare dell'esercizio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se si manifesta sulla pelle del personale addetto.

Tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle normative previste in materia di sicurezza ed igiene e devono essere dotati di apposita certificazione di conformità rilasciata dal produttore. La certificazione deve essere in lingua italiana. Qualora il produttore non fornisca detta certificazione in lingua italiana, la stessa dovrà essere tradotta ufficialmente.



Coloro che intendono effettuare a richiesta del cliente anche servizi a domicilio, devono essere muniti di apposita valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igienico sanitarie.

## **TITOLO 3° - PROCEDIMENTI ACCONCIATORI E ESTETISTI**

### **Articolo 12**

#### **Apertura, trasferimento di sede e modifiche**

L'apertura ed il trasferimento di sede di attività di estetista e/o acconciatore sono soggetti a presentazione di Segnalazione Certificata di inizio di Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990.

La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, nel momento in cui siano soddisfatti tutti i requisiti sia strutturali che personali e comunque prima dell'avvio delle attività.

Alla SCIA devono essere allegati:

- copia documento di identità di tutti i firmatari;
- planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi ;
- relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio;
- copia del contratto di lavoro, nel caso in cui il “Responsabile tecnico” sia un dipendente;
- attestazione del versamento di oneri, diritti ecc.

Le modifiche riguardanti le sotto indicate fattispecie sono soggette a comunicazione:

- cambio e aggiunta Direttore responsabile;
- modifiche societarie e/o ragione sociale;
- modifiche ad attrezzature e locali

Le comunicazioni devono essere corredate da:

- fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari;
- planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi (nel caso di modifiche riguardanti i locali);
- relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio (nel caso di modifiche riguardanti i locali e/o le attrezzature);
- atto relativo alla modifica societaria (nel caso di modifiche societarie e/o ragione sociale);
- copia del contratto di lavoro, nel caso in cui il “Responsabile tecnico”;
- eventuali versamenti di oneri dovuti a vario titolo.

La sussistenza del titolo per l'esercizio delle attività è comprovata dalla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) munita di regolare ricevuta di consegna, che deve essere sempre esposta in maniera ben visibile all'interno dell'esercizio.

Copia delle comunicazioni di modifica, munite di regolare ricevuta di consegna, devono essere conservate presso l'esercizio in allegato alla SCIA.

### **Articolo 13**

#### **Trasferimenti di titolarità**

Il trasferimento di gestione o di proprietà di attività di acconciatore e/o estetista per atto tra vivi o per causa di morte è subordinato alla presentazione di “Comunicazione per subingresso in attività” allo Sportello Unico delle Attività Produttive prima dell'avvio delle attività ed a seguito di effettivo trasferimento delle stesse mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il subentrante, in possesso della qualifica professionale così come previsto dal vigente Regolamento, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver provveduto a presentare la sopra indicata comunicazione.

Alla "Comunicazione per subingresso in attività" devono essere allegati:

- copia documento di identità di tutti i firmatari;
- copia atto o certificazione notarile;
- attestazione del versamento di oneri, diritti ecc.

## **Articolo 14**

### **Cessazione attività**

Il titolare o il legale rappresentante di una Società intestataria dell'attività di acconciatore/estetista è tenuto a comunicare allo Sportello Unico delle Attività Produttive la chiusura definitiva dell'esercizio entro 60 (sessanta giorni) decorrenti dalla data cessazione dell'attività.

## **Articolo 15**

### **Sospensione temporanea dell'attività**

Le attività di estetista e di acconciatore devono essere svolte in modo continuativo e senza interruzioni.

L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune. Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi motivi.

L'attività di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi. Può essere concessa proroga per consentire la sospensione per un massimo di diciotto per gravi motivi.

I motivi che possono dare luogo ad una proroga della sospensione per entrambe le attività sono:

- gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi che devono essere dimostrati con idonea documentazione;
- sinistro dei locali e/o delle attrezzature tale da impedire l'esercizio dell'attività;
- lavori di ristrutturazione comprovati con la presentazione di idonea documentazione tecnica e avvio di procedimento presso il Settore competente.

## **Articolo 16**

### **Orari e tariffe**

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre, in modo ben visibile il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura al pubblico. Gli orari devono essere ben visibili anche all'esterno anche quando l'esercizio è chiuso.

Il tariffario delle prestazioni e dei trattamenti praticati nell'attività deve essere esposto al pubblico in maniera ben visibile.

## **Articolo 17**

### **Centri di abbronzatura – Solarium**

### **Centri di onicoricostruzione – Onicotecnico**

### **Centro massaggi**

Le attività di Centro di abbronzatura, Centro di onicoricostruzione e tutte le attività inerenti massaggi estetici, sono ricompresi nell'attività di estetista e, come tale, assoggettate alle stesse disposizioni di legge e regolamentari.

## **Articolo 18**

### **Centri di tatuaggio - piercing – trucco permanente**

Per quanto riguarda l'attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente si rimanda alle direttive regionali che disciplinano requisiti strutturali, igienico-sanitari, formazione e relative condizioni d'esercizio (DGR 787 del 04/07/2008 e DGR 831 del 19/06/2009)

Le attività professionali in oggetto possono essere svolte anche unitamente a quelle di estetista e/o acconciatore. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

## **Articolo 19**

### **Affido di cabina / poltrona**

L'affido di cabina/poltrona è l'esercizio nello stesso locale di analoga attività da parte di altro imprenditore ed è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare svolge regolarmente l'attività in quanto in possesso di titolo abilitativo.

I Soggetti sono:

Affidante: titolare dell'attività di acconciatore e/o estetista.

Affidatario: professionista che a seguito di stipulazione di contratto per la “gestione e godimento della cosa produttiva”, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, utilizza una o più postazioni di lavoro per l'esercizio autonomo della propria attività. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti professionali e deve esercitare direttamente l'attività nella forma di impresa individuale, con divieto di avvalersi di collaboratori o di essere già titolare di altra analoga attività anche in altri Comuni.

Il Contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate e deve contenere obbligatoriamente:

- tipologia di attività che verrà esercitata (acconciatore/estetista)
- durata;
- modalità di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- superficie data in uso e rappresentata in apposita planimetria sulla quale dovranno essere anche indicate le postazioni di lavoro oggetto dell'affido;
- rapporto economico tra le parti;
- modalità di esercizio delle attività congiunte con particolare riferimento dell'uso delle parti comuni.

L'affido di poltrona può essere attivato nelle misure e limitazioni sotto indicate:

- non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- non più di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- non più di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

L'affido di cabina può essere attivato nelle misure e limitazioni sotto indicate:

non più di una cabina per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;

non più di due cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;

non più di tre cabine per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

E' vietato affidare poltrone e/o cabine:

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista
- a chi non è già in possesso di regolare Partita IVA;
- a chi ha lavorato all'interno della stessa attività nell'ultimo anno in qualità di dipendente.

Le postazioni di lavoro concesse in affitto non possono essere utilizzate dal titolare dell'attività nei periodi di vigenza del contratto.

L'avvio di una attività in affitto di poltrona e/o cabina è subordinato alla presentazione di “*Sciacomunica congiunta*” compilata e sottoscritta dall'affidante e dall'affidatario, comprensiva del contratto di gestione.

La Comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario ed indispensabile per l'avvio dell'attività in affitto di poltrona/cabina. L'attività svolta in assenza di presentazione di Comunicazione congiunta è da considerarsi abusiva.

La Comunicazione congiunta deve contenere:

- complete generalità dell'affidante e dell'affidatario;
- dichiarazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 riguardanti:
  - il possesso del requisito della qualifica professionale indicando gli estremi della stessa;
  - estremi del contratto stipulato ai sensi dell'articolo 1615 del Codice Civile;
  - il numero di poltrone/cabine date in affitto;
  - il rispetto delle varie prescrizioni elencate nelle presenti linee guida;
  - dichiarazione antimafia;

Alla Comunicazione devono essere allegati:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari;
- copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- copia conforme all'originale del contratto di affitto di poltrona/cabina debitamente registrato;
- documentazione relativa al conseguimento/riconoscimento della qualifica professionale dell'affidatario;
- attestazione di versamento degli oneri a carico degli utenti a titolo di rimborso spese.

La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata ed è oggetto di verifiche e controlli sulle dichiarazioni rese.

Qualsiasi modifica (cessazione, nuovo affitto, modifica degli spazi dati in concessione o altre clausole contrattuali) deve essere segnalata con Comunicazione congiunta.

L'affidante e l'affidatario, per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, rispondono ognuno per la loro attività.

L'Affidante è responsabile in toto sulle parti comuni.

L'affidatario deve stabilire il proprio orario nel rispetto dell'orario di apertura e chiusura al pubblico stabilito dall'affidante. Può stabilire orari di apertura pubblica ridotti rispetto a quelli effettuati dal titolare dell'attività purché siano compresi nella fascia oraria di apertura stabilita dall'affidante.

L'affidatario deve esporre un proprio cartello con orario personalizzato visibile all'esterno dell'esercizio, anche quando è chiuso.

L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, deve essere sempre presente durante il periodo di esercizio dell'affidatario, personalmente o tramite Direttore Tecnico se nominato.

L'affidatario non può esercitare la propria attività in assenza dell'affidante o del Direttore Tecnico responsabile, pertanto deve osservare anche eventuali giorni di chiusura (ferie, malattia ecc.) disposti dall'affidante.

E' obbligo per ogni esercente esporre, in maniera chiara e ben visibile, il cartello contenente i prezzi specifici per ogni trattamento effettuato. Il cartello deve essere esposto anche in caso di prezzi identici.

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista, devono essere esercitate in forma di Impresa, iscritte regolarmente alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita IVA. Sia l'affidante che l'affidatario hanno l'obbligo del rilascio di scontrino fiscale/ricevuta fiscale/fattura ognuno per le prestazioni rese.

## **Articolo 20** **Sanzioni**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità, proprie dell'Azienda Sanitaria Locale.

Per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 174/2005 e dell'articolo 9 della Legge della Regione Liguria n. 23/2009, vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- **da un minimo di Euro 833 ad un massimo di Euro 5000,00** per:
  - svolgimento abusivo dell'attività ossia, in assenza di presentazione della dovuta Segnalazione Certificata di Inizio di Attività relativa all'apertura di un nuovo esercizio, al trasferimento in altri locali di un'attività già esistente ed autorizzata, al subingresso sia per cessione che per affitto di azienda;
  - avvio di attività in "Affido di poltrona/cabina" senza la presentazione della dovuta "Scia-comunica congiunta", la sanzione è elevata sia nei confronti dell'affidante che dell'affidatario;
- **da un minimo di Euro 416 ad un massimo di Euro 2500,00** per:
  - esercizio dell'attività da parte di soggetti non in possesso del prescritto requisito professionale di acconciatore;
  - esercizio dell'attività in assenza del Direttore Tecnico Responsabile;
  - mancata o tardiva comunicazione di variazione del Direttore Tecnico Responsabile;
- **da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250** per mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, degli orari;
- **da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500** per mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali, compresa la disposizione dell'obbligo di affissione del listino prezzi;
- **da un minimo di € 150 ad un massimo di € 775** per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Le violazioni alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni sopra indicate, saranno sanzionate secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) con le modalità di cui al Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunale ed Ordinanze Sindacali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19 novembre 2001 e successive modifiche.

Così come previsto dall'articolo 12 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, nei confronti di chi esercita l'attività di estetica:

- senza i necessari requisiti professionali è inflitta la sanzione amministrativa che va **da un minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 2582,28**;
- senza l'autorizzazione o presentazione di SCIA è inflitta la sanzione amministrativa che va **da un minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 1032,91**;

Inoltre la Legge della Regione Liguria n. 3 del 2 gennaio 2003, all'articolo 31, stabilisce le seguenti sanzioni:

- **da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250** per mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, degli orari, nonché l'esposizione dell'avviso a tutela della salute di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- **da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500** per mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali, compresa la disposizione dell'obbligo di affissione del listino prezzi;
- **da un minimo di € 150 ad un massimo di € 775** per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Le violazioni alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni sopra indicate, saranno sanzionate secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) con le modalità di cui al Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunale ed Ordinanze Sindacali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19 novembre 2001 e successive modifiche.

## **Articolo 21**

### **Diffide, sospensioni, revoche e decadenze**

Quando le attività di estetista ed acconciatore sono esercitate in locali per i quali non sono rispettate le norme igienico sanitarie previste in materia dal presente regolamento o da più specifiche normative, il Servizio comunale competente provvede a diffidare l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione delle attività fino all'avvenuto adeguamento. La richiesta di diffida e di sospensione dell'attività deve pervenire dall'Ente sanitario preposto all'accertamento e alla verifica degli aspetti sanitari legali alle attività.

Allo scadere del termine assegnato per l'adeguamento il Comune, qualora permanga la situazione per la quale era stato emanato il provvedimento di sospensione, previa verifica presso l'Ente sanitario proponente la sospensione, emana provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al registro delle Imprese della Camera di Commercio.

La reiterata applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del presente Regolamento comportano la sospensione dell'attività.

La reiterazione ha luogo nel momento in cui vengano comminate due sanzioni per la medesima irregolarità nel corso di dodici mesi.

La sospensione è determinata per un periodo di tempo minimo di 5 giorni e comunque non superiore a un mese, così disciplinato: il primo provvedimento di sospensione è stabilito in giorni 5, il secondo in giorni 15.

Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e l'eventuale revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- svolgimento delle attività di estetista e di acconciatore in assenza di abilitazione professionale;
- svolgimento delle attività di estetista e di acconciatore in assenza di presentazione di SCIA ovvero, nel caso di affido di poltrona/cabina, di Scia-comunica. In questo ultimo caso il divieto di prosecuzione dell'attività e l'eventuale revoca dell'autorizzazione viene pronunciata nei confronti del affidatario e affidante;
- sospensione volontaria dell'esercizio delle attività per periodo di tempo superiore a quello consentito, così come determinato dall'articolo 14 del presente regolamento;
- perdita dei requisiti oggettivi di cui alle norme igienico sanitarie, decorso inutilmente il termine per l'adeguamento.

## **Articolo 22**

### **Rinvio ad altre norme**

Per quanto non eventualmente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

## **Articolo 23**

### **Norme finali**

I sotto indicati Regolamenti relativi alle attività di estetica e acconciatore sotto indicati, sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:

- Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per signora e mestieri affini, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 166 del 19 marzo 1985;
- Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di Barbiere e Parrucchiere, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 26 febbraio 1999, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19 maggio 2000.